

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **54**

in data: **26.11.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI FRA I COMUNI DI OTTOBIANO, SAN GIORGIO DI LOMELLINA E TROMELLO.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CARNIA SERAFINO	Presente	8 - UCCELLI BATTISTA	Presente
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE	Presente	9 - LUCCHIARI PAOLO	Presente
3 - TRONCONI DANIELA	Presente	10 - FONDRINI MARIA ANTONELLA	Presente
4 - CERESA ROBERTO	Presente	11 - VENEGONI LUCA	Presente
5 - MAFFIOLI TERESIO	Presente	12 -	
6 - GRILLO MARIA CATIA	Assente	13 -	
7 - VAGNATO MARCO	Assente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il nuovo assetto normativo in materia di funzioni e servizi pubblici locali tende a promuovere e ad incentivare l'esercizio associato da parte degli Enti Locali;
- nello specifico, l'art. 19 del DL n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto importanti novità sulle funzioni fondamentali, sulle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sulle unioni dei Comuni;
- il comma 1 lett. a) del suddetto articolo fornisce un nuovo elenco di funzioni fondamentali dei Comuni, come sotto indicato:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - l.bis. servizi in materia statistica;
- il comma 1 lett. b) del suddetto articolo prevede che tutti i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di Comuni (art. 32 TUEL) o convenzione (art. 30 TUEL) tutte le suddette funzioni fondamentali, con esclusione della funzione di cui alle lettere l) ed l.bis);
- il termine per l'avvio della suddetta gestione in forma associata, inizialmente fissato all'01/01/2014, è stato prorogato all'01/01/2015, fermo restando l'obbligo già in essere della gestione associata di almeno tre delle suddette funzioni fondamentali, a partire dall'01/01/2013, nonché di altre tre a partire dall'01/07/2014, termine differito all'01/10/2014 dall'art. 23 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l'art. 30 ("Convenzioni") del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni;

VISTO inoltre l'art. 33 ("Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni") del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

CONSIDERATO CHE:

- le forme collaborative intercomunali rappresentano l'istituto che, in applicazione dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per determinati servizi e funzioni;
- le forme associative tra Enti limitrofi o con analoga configurazione territoriale, socio-economica e culturale consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente

affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso;

- in particolare, l'aggregazione tra Enti favorisce l'esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non potrebbero essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 53, adottata in data odierna, di revoca della deliberazione n. 39 del 30/09/2014, relativamente alla convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi comunali fra i Comuni di Alagna, Ottobiano e Tromello di tutte le funzioni fondamentali, tranne quelle riguardanti la protezione civile (lettera e) e la polizia locale (lettera i), tenendo però valida la risoluzione anticipata della convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 20/2012;

PRESO ATTO che il Comune di San Giorgio di Lomellina ha manifestato interesse all'avvio con i Comuni di Ottobiano e Tromello della gestione associata riguardante tutte le funzioni fondamentali obbligatorie di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

RITENUTO pertanto di dover approvare il nuovo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che annulla e sostituisce quello approvato con delibera C.C. n. 39 del 30.09.2014, revocata con deliberazione C.C. n. 53, adottata in data odierna, come sopra specificato;

LETTI i pareri dei funzionari responsabili, ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI: favorevoli n. 6 su n. 9 presenti n. 6 votanti, n. 3 astenuti (Lucchiari, Fondrini e Venegoni), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate, lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Ottobiano, San Giorgio di Lomellina e Tromello di tutte le funzioni fondamentali di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con esclusione delle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" (lettera e) e della "polizia municipale e polizia amministrativa locale" (lettera i), già oggetto di separata convenzione, nonché della "tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale" (lettera l) e dei "servizi in materia statistica" (lettera l-bis) in quanto non obbligatori;
2. di dare atto che l'allegato schema di Convenzione annulla e sostituisce quello precedentemente approvato con delibera C.C. n. 39/2014;
3. di dare atto che la gestione delle suddette funzioni in forma associata diverrà operante con la sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1. da parte di tutti i Comuni aderenti;
4. di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, per la stipula della Convenzione;
5. di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento ai Comuni di cui al punto 1.

Successivamente, con la seguente separata votazione: favorevoli n. 8 su n. 9 presenti n. 8 votanti, n. 1 astenuto (Fondrini), resa ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI: OTTOBIANO, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, TROMELLO

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____, nella casa comunale del Comune di Tromello tra i Signori:

- CARNIA SERAFINO, Sindaco pro-tempore del Comune di Ottobiano, in esecuzione della deliberazione consiliare n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
- MORA ANDREA, Sindaco pro-tempore del Comune di San Giorgio di Lomellina, in esecuzione della deliberazione consiliare n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
- POMA MAURIZIO, Sindaco pro-tempore del Comune di Tromello, in esecuzione della deliberazione consiliare n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile;

(nel prosieguo, ove non singolarmente nominati, identificati come: gli Enti stipulanti)

PREMESSO CHE:

ai sensi delle sotto riportate deliberazioni consiliari:

- n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Ottobiano,
- n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di San Giorgio di Lomellina,
- n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Tromello,

si stabilisce di gestire in forma associata funzioni e servizi di competenza comunale, come meglio enucleati all'articolo 1 della presente convenzione, e con decorrenza a far data dall'01/01/2015.

con la presente scrittura privata, registrabile in caso d'uso,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Gli Enti stipulanti convengono di svolgere in forma associata e coordinata le seguenti funzioni e servizi comunali previsti dall'art. 14, comma 27, del Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, così come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135:

- a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- h. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

L'esercizio della competenza di gestione e l'assetto delle rispettive responsabilità in relazione ad ogni specifica funzione sono definiti dalla presente convenzione e dagli atti di organizzazione successivamente adottati dai soggetti competenti.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata e coordinata tramite convenzione di cui all'art. 30 del TUEL 267/2000 delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale. Essi

intendono in tal modo adempiere all'obbligo di gestione associata imposta ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dall'art. 14 –commi da 26 a 31-quater - della Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i..

Il processo verso la gestione unitaria si ispira al rispetto della salvaguardia dell'autonomia degli Enti stipulanti mediante l'utilizzo di strumenti operativi diversificati e flessibili.

Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono:

- il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati;
- il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
- un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
- assicurare economie di scala nella gestione, sia con riferimento alla possibilità di conseguimento di economie di scala nella gestione di un servizio di maggiore dimensione economica (con particolare riferimento alla possibilità di ottenere condizioni di maggiore vantaggiosità nelle negoziazioni con gli appaltatori, in caso di esternalizzazione), sia con riferimento al conseguimento delle economie nella gestione del personale.

ARTICOLO 3 - ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per la prima organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti e adottati – in modo coordinato – dal Comune di Tromello, quale Ente “capo gruppo”.

In relazione alla gestione dei servizi associati, gli Enti stipulanti predispongono in modo coordinato gli indirizzi programmatici, previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci, e vi danno attuazione, prevedendo nel proprio bilancio le spese per i Servizi associati, e adottando tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi. La sede amministrativa dei servizi associati è individuata in prima attribuzione presso il Comune di Tromello, senza pregiudizio alle future scelte organizzative che saranno ispirate ad un criterio di presidi diffusi, in considerazione dei livelli e degli assetti organizzativi esistenti negli Enti stipulanti.

Il sistema organizzativo e gestionale delle funzioni e dei servizi da svolgersi in forma associata si ispira ad un modello flessibile ed articolato ove vengono coniugati ed armonizzati sia l'istituto della delega (ripartita fra più Comuni), sia la costituzione di uffici comuni, aventi carattere decisorio e pertanto abilitati all'adozione di provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna ed alla gestione di servizi.

Con successivi atti preventivamente assentiti dalla Conferenza dei Sindaci e successivamente approvati dalle rispettive Giunte Comunali, competenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, viene definito il modello organizzativo per le singole funzioni e servizi individuando sia i momenti di accentramento (uffici comuni) sia i momenti di funzionamento a rete diffusa in cui tutti Comuni aderenti contribuiscono ad erogare i servizi.

Contestualmente all'operazione di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, delle funzioni e dei servizi in forma associata si procede alla revisione ed all'armonizzazione della regolazione vigente presso i singoli Comuni.

ARTICOLO 4 - CONFERENZA DEI SINDACI

La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli Enti stipulanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione, e di tutti i Cittadini dei Comuni interessati.

Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.

Il Piano annuale di attività contiene:

- i costi di funzionamento della gestione associata;
- gli interventi e le attività da attuare;
- le priorità degli interventi e delle attività.

Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili ai servizi e alle funzioni esercitate in forma associata.

E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori la presente convenzione ed inizialmente presieduta dal Sindaco del Comune di Tromello. I Sindaci possono delegare un proprio Assessore a partecipare alla Conferenza.

Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
- b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata della presente convenzione, l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
- c) interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
- d) deliberazione del piano annuale delle attività da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
- e) approvazione del rendiconto di gestione;
- f) controllo dell'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.

La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alla Conferenza partecipano i Segretari Comunali; possono essere invitati a partecipare i responsabili della gestione associata, i dipendenti dei Comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.

La Conferenza può adottare un regolamento di funzionamento e nominare un segretario con il compito di verbalizzare le sedute.

I Sindaci dei Comuni aderenti garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata attuano strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata sino al 31/12/2019.

Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti.

La Convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun Ente associato.

ARTICOLO 6 – PERSONALE

Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti, per la gestione dei servizi associati indicati nell'articolo 1.

L'assunzione di personale ulteriore già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte dei Comuni stipulanti verrà effettuata nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni a tempo indeterminato e dell'obiettivo legale di contenimento della spesa di personale .

Il programma di attuazione del modello organizzativo approvato dalla Conferenza dei Sindaci definisce le modalità di utilizzazione delle risorse umane dei singoli Enti stipulanti.

Ai dipendenti impegnati nell'esercizio delle attività associate si applicano gli specifici istituti contrattuali così come definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi.

I Responsabili di Servizio convenzionati vengono nominati con provvedimento del Sindaco dell'Ente capo gruppo, previo parere, obbligatorio e vincolante, della Conferenza dei Sindaci, e svolgono funzioni di coordinamento e gestione dell'intera attività per ciascuno dei Comuni appartenenti al gruppo.

I Responsabili di Servizio convenzionati risponderanno alla Conferenza dei Sindaci del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa, relazionando annualmente sull'attività svolta.

Il personale utilizzato opera secondo le direttive dei Responsabili di Servizio convenzionati.

Restano di competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti connessi ad uno specifico ambito territoriale che richiedono interventi d'urgenza da emanarsi in qualità di autorità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché i provvedimenti contingibili ed urgenti da emanarsi con ordinanza nell'esercizio di speciali poteri in qualità di ufficiale di governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In presenza di ordinanze contingibili e urgenti emanate contestualmente da più Sindaci, le priorità di intervento sono definite dalla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 7 - MEZZI FINANZIARI

Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate. Fermo il principio, in sede di prima applicazione della presente convenzione, della compensazione fra le prestazioni relative a ciascuno degli Enti stipulanti, i medesimi si impegnano al trasferimento di risorse necessarie per il rimborso delle spese, di personale e di attrezzature, previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci, che in tale occasione si avvarranno della collaborazione tecnica del Servizio Finanziario, tenendo conto anche in via solidaristica delle singole situazioni dei Comuni rispetto ai vigenti vincoli in materia di spesa del personale.

In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo.

Il piano una volta approvato viene trasmesso agli Enti stipulanti per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente capo gruppo provvede annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione l'eventuale quota di spesa di investimenti concernenti i servizi convenzionati, fatta salva la suddivisione della stessa in proporzione al numero degli abitanti in essere al 31 dicembre di ogni anno, o ad altri criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. Gli Enti stipulanti provvedono normalmente a stanziare, nei rispettivi bilanci, le spese del personale in organico, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

Ferma restando la costituzione dei Fondi delle Risorse Decentrate dei singoli Comuni nei limiti di legge, la Conferenza dei Sindaci stabilisce la quota complessiva da destinare alla remunerazione della produttività dei Servizi oggetto della presente Convenzione, e la relativa distribuzione pro-quota tra i singoli Enti stipulanti.

ARTICOLO 8 - BENI E STRUTTURE

La Conferenza dei Sindaci approva il programma di utilizzo delle sedi di esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, osservando i seguenti criteri generali:

- la sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;
- sono possibili e auspicabili sedi operative decentrate presso i singoli Comuni aderenti, nelle quali possono prestare servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica della gestione associata collegati per via telematica alla sede operativa centrale;
- in ogni Comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare delle funzioni associate.

Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata.

ARTICOLO 9 - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 5, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta, con preavviso di sei mesi, agli altri Enti e alla Conferenza dei Sindaci, i quali ne prendono atto. Il recesso di un ente, non comportante risoluzione della convenzione, è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, avviene, alternativamente, nei seguenti casi:

- 1) per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti stipulanti;
- 2) nel caso in cui tutti o alcuni gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Comune o dai Comuni che hanno promosso la controversia, uno dalla Conferenza dei Sindaci e uno di comune accordo tra il Comune o i Comuni che hanno promosso la controversia e la predetta Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Tribunale di Pavia.

Gli arbitri come sopra nominati giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fatto salvo il rispetto dei principi generali della legge nonché del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

ARTICOLO 11 - SPESE DI CONVENZIONE

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione, soggetta a registrazione in caso d'uso, sono ripartite in parti uguali tra i Comuni interessati.

Il Sindaco di Ottobiano _____

Il Sindaco di San Giorgio di Lomellina _____

Il Sindaco di Tromello _____

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella Teresa**

Delibera di C.C. n. 54 del 26.11.2014

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.12.2014 al 19.12.2014 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __04.12.2014 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (14.12.2014) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __14.12.2014 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
